



**Tribunale Ordinario di Cosenza  
Sezione I Civile – Fallimentare**

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- |             |              |           |              |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 1) Dott.ssa | Rosangela    | Viteritti | Presidente.  |
| 2) Dott.ssa | Mariarosaria | Savaglio  | Giudice      |
| 3) Dott.    | Giorgio      | Previte   | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**avente ad oggetto:** ammissione alla procedura di concordato preventivo.  
sul ricorso ex art. 161 l.f., proposta di concordato preventivo da parte di

**SE.G.I. S.R.L.**

-----  
VISTO

il ricorso depositato in data 22.6.2019 con cui la società SE.G..I. S.R.L. con sede in Montalto Uffugo (CS), Via Cariglialto snc (P.I. 02559730789) [segisrl@pec.segisrl.com](mailto:segisrl@pec.segisrl.com) ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

RILEVATO CHE

- nel termine più volte prorogato dal Tribunale la ricorrente ha depositato il 25.10.2019 la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;
- il Precommissario in data 4.11.2019 ha depositato la richiesta relazione motivata;
- il Tribunale il 6.11.2019 concedeva termine per integrazioni, che venivano riscontrate dalla società il 16.12.2019, cui seguiva in data 18.12.2019 relazione autorizzata del pre-commissario;
- con decreto del 29 gennaio 2020 (dep.10.2.2020) il Tribunale richiedeva ulteriori precisazioni, fornite il 17.2.2020 ed oggetto di ulteriori richieste con decreto del 26.2.2020 (dep. 20.3.2020);
- ultimata la parentesi nel frattempo intervenuta relativamente alla procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. per l'affitto di azienda, dapprima con decreto del 11 novembre 2020 e successivamente del 9 dicembre 2020, il Tribunale chiedeva le ultime precisazioni, concedendo ultimo termine, il Precommissario depositava ultima nota il 30 novembre 2020 e la società proponente depositava in data 11.1.2021 nota autorizzata con in allegato integrazione dell'offerta costituente parte fondante della proposta concordataria;

osservato infatti che in riscontro all'invito del Tribunale del 9.12.2020 –su segnalazione del Pre-commissario dott. Florio- di rimodulazione della proposta “in merito alla realizzazione del valore dalla vendita dell'azienda per € 500.000,00, tenuto conto dell'intervenuto affitto d'azienda a seguito di procedura competitiva, con un prevedibile incasso di 520.000,00 per i primi due anni”, la società ricorrente depositava la seguente offerta migliorativa:

- Euro 520.000,00 a fronte di corrispettivi del fitto d'azienda in 24 mesi – posizione già cristallizzata in atti giurisdizionali e nell'atto notarile di fitto;
- Euro 80.000,00 a titolo di riscatto dell'azienda al termine del contratto di fitto.

#### CONSIDERATO CHE

In sintesi la società propone un concordato in continuità aziendale indiretta, tramite perfezionamento di una cessione di azienda (medesimo oggetto di cui alla procedura competitiva ex art. 163 bis l.f.) ad esito di un periodo quinquennale di affitto d'azienda, ed in via residuale alla liquidazione del patrimonio della società non strumentale all'esercizio dell'impresa.

La proposta concordataria risulta essere funzionale ad assicurare:

- il pagamento integrale dei costi prededucibili ai sensi dell'art. 111-bis L.F., ivi comprese le spese di procedura;
- il pagamento integrale ed immediato dei creditori privilegiati inclusi gli interessi fino al soddisfo successivamente alla liquidazione dei beni e subordinatamente nel termine di un anno dalla omologa del concordato ex art. 186 bis L.F. dichiarando di volersi avvalere della moratoria di un anno per il pagamento dei debiti privilegiati;
- il pagamento integrale dei creditori muniti di garanzia ipotecaria in relazione al valore di vendita dei beni ipotecati immediatamente dopo l'incasso del provento della vendita dei beni su cui grava l'ipoteca;
- il pagamento parziale in misura non inferiore al 23,83% dei crediti chirografari (percentuale aumentata rispetto a quella inizialmente prevista del 20,20%).

Unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- c) uno stato analitico-estimativo delle attività;
- d) un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

- f) una relazione ex art. 161 comma 3 L.F. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 comma 32 lett. d) L.F.;
- g) fdetermina notarile;
- h) elenco cause;
- i) elenco fornitori;
- j) incarichi professionisti;
- k) dichiarazione rinuncia dei crediti;
- l) offerta di acquisto;
- m) vperizia ramo d'azienda;
- n) perizie di valutazione immobile;
- o) perizia di valutazione beni mobili;
- p) perizia di valutazione macchinari ad attrezzature.

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e della completezza;
- questo Tribunale sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Cosenza;
- sia di chiara evidenza, in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata, e che sia stata comunque documentata, la natura commerciale della società ricorrente, la quale -inoltre- risulta avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, ampiamente superiore ad € 500.000,00 ed avere avuto nei tre esercizi precedenti alla data di deposito del ricorso un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad € 300.000,00 e ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, sì da superare le soglie di cui al citato art. 1 L.F.;
- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che sul punto ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto; nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161 comma 3 L.F.;
- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162 comma 2 L.F. in relazione all'art. 161 comma 3 L.F., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;
- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale);

#### RITENUTO CHE

- La relazione del professionista attestatore idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (rag. Gerardo Perozziello) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle best practices .
- La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto. E ciò anche per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione contabile aggiornata che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.
- I passaggi ritenuti maggiormente meritevoli di valutazione da parte dei creditori sono stati segnalati dal Pre-commissario nonché dal Tribunale e sono stati oggetto di maggior *disclosure* da parte della società;
- Il Tribunale, senza esulare dal controllo di fattibilità giuridica a sé unicamente spettante in questa fase, ha indotto la società alla maggiore esplicitazione possibile di alcuni profili (vds. decreti del 6.11.2019, 29.1.2020, 26.2.2020, 11.11.2020, 9.12.2020), la cui valutazione è rimessa ai creditori;

#### OSSERVATO CHE

- dalla documentazione richiamata appare che:
  - l'attivo patrimoniale proposto alla massa concordataria sia stato correttamente identificato e quantificato;
  - i debiti della massa siano stati adeguatamente identificati e quantificati, con corretta attribuzione del grado di privilegio;
- non appare manifestamente irragionevole ritenere che il concordato possa essere adempiuto, con sufficiente probabilità di riuscita, nei termini indicati dalla proposta;
- giova considerare che la società attualmente dispone di una non indifferente liquidità (superiore ad € 350.000), rappresenta di aver saldato quasi integralmente gli oneri dei dipendenti (vds. pag.2 nota del 11.1.2021) e di essere prossima ad incassare fatture per prestazioni già rese per oltre € 1.200.000,00;
- non è imposto al piano concordatario il soddisfacimento del limite minimo percentuale dei creditori chirografari nella misura del 20% ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 160 L.F., e ciò in quanto il concordato è prevalentemente in continuità, e tuttavia la percentuale di soddisfacimento proposta è nondimeno superiore, pari al 29,37%;
- la proposta è stata migliorata, come richiesto dal Tribunale con decreto del 9.12.2020, e come *supra* indicato;
- risulta adeguatamente provato che l'alternativa concordataria offra, rispetto a quella liquidatoria, il miglior soddisfacimento dei creditori ex art. 186 bis, secondo comma lett. b) l.f., tenuto conto da una parte delle numerose commesse che la società ha nel proprio portafoglio all'attualità e dall'altra che il fallimento potrebbe determinare la risoluzione dei contratti e la perdita delle certificazioni necessarie per portare a termine le commesse, con ricadute in termini di valore aziendali;

- non si ravvedono allo stato profili tali da imporre al Tribunale una valutazione di infattibilità giuridica o di evidente infattibilità economica;
- esaustiva la descrizione fornita in relazione a giudizi pendenti e accantonamenti;

PRESO ATTO CHE

infine, il pre-commissario rappresenta che la società:

- ha depositato sempre e tempestivamente le relazioni periodiche;
- ha esposto nel ricorso adeguatamente lo stato analitico ed estimativo delle attività;
- ha rappresentato i profili maggiormente cruciali della proposta e dell'attestazione, con particolare riferimento all'analisi dei crediti ed alla mancanza di idonea garanzia a sostegno della proposta;

PRECISATO CHE

esula dalla competenza di questo Tribunale economica –salva palese inadeguatezza, non ravvisatasi nel caso di specie–ogni valutazione sulla fattibilità economica, rimessa ai creditori in sede di adunanza e rispetto a cui compito del Tribunale è stato quello di fornire il maggior grado di conoscibilità possibile;

Tutto ciò premesso

RITENUTO CHE

- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistono le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che, quindi, la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;
- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa confermarsi il Pre-Commissario dott. Paolo Florio in ragione dell'attività finora compiuta e della assenza di ragioni ostative alla prosecuzione in carica del medesimo;

visto l'art. 163 L.F.

**P.Q.M.**

1. **dichiara aperta** la procedura di concordato preventivo della società SE.G..I. S.R.L. con sede in Montalto Uffugo (CS), Via Cariglialto snc (P.I. 02559730789) segisrl@pec.segisrl.com;
2. **Delega** alla procedura il Dott. Giorgio Previte;
3. **Nomina** commissario giudiziale il dott. Paolo Florio, già precommissario.
4. **Ordina** la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 9 giugno 2021 alle ore 9:00, avanti al Giudice Delegato, presso la propria stanza, nel Palazzo di Giustizia di Cosenza (fatto salvo il ricorso a modalità alternative di udienza che verranno tempestivamente comunicate nell'ipotesi di permanenza e/o recrudescenza dell'emergenza epidemiologica);
5. **Dispone**:
  - che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 20° giorno successivo al deposito del provvedimento, nonché copia integrale della proposta di concordato e del

decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà, entro dieci giorni dalla nomina, comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 L.F. entro il **termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che entro il termine del 8 marzo 2021 la società ricorrente depositi, ai sensi dell'art. 163 comma 2 n. 4) L.F. la somma di ulteriori € **60.000,00** (rispetto a quanto già versato con la concessione dei termini ex art. 161 co.VI l.f.) presumibilmente necessaria per sostenere circa il 25% delle spese di procedura, effettuando il relativo versamento sul medesimo conto corrente intestato alla procedura aperta dal Precommissario, salvo diverse motivate evidenze da questi rappresentate;

- che essa metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 L.F.;

- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 L.F., e trascritto ai sensi dell'art. 88 comma 2 L.F..

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla società proponente, al Precommissario e nominando Commissario Giudiziale dott. Paolo Florio, alla Procura della Repubblica e ai proponenti istanze di fallimento nelle proc. riunite R.G. n.68/2019 Pref + 113/2019 Pref

Così deciso in Cosenza in data 3 febbraio 2021

Il Giudice est.  
Dott. Giorgio Previte

Il Presidente  
Dott.ssa Rosangela Viteritti